

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Ardeano, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 10 - 29 Febbraio 1972

La Cisnal-Scuola in Calabria

CROTONE

Il 20 febbraio, si è svolto nei locali di un albergo cittadino, un convegno della CISNAL-SCUOLA sui problemi della scuola in genere. Dopo le presentazioni del prof. Pasquale Senatore, segretario della sezione del SISME di Crotone, ha illustrato i motivi del convegno il prof. Angelo Gambioli, segretario provinciale del SISME-CISNAL.

Il prof. Gambioli ha posto l'accento sulla battaglia sindacale che il SISME sta conducendo in favore di tutto il personale della scuola, da quello insegnante a quello non insegnante, ribadendo inoltre quelli che sono i principi informatori del sindacalismo nazionale.

«Il sindacalismo nazionale si pone come unica, valida alternativa ai sindacati asserviti al marxismo ed all'agnosticismo dei sindacati autonomi»: questo il concetto sviluppato dalla relazione tenuta dal prof. Paride De Bella, segretario nazionale del SISME-CISNAL.

Il prof. De Bella, partendo dai principi sui quali si fonda il sindacalismo nazionale, ha esaminato i recenti sconvolgimenti della Scuola, sostenendo l'assoluta necessità che questa ritorni ad essere informatrice di coscienze, pur nella prospettiva di una società moderna.

Dopo la relazione del prof. De Bella ha preso la parola il prof. Ezio Lozzi, segretario nazionale del SINAIE che si è soffermato ad illustrare i punti qualificanti che contraddistinguono la battaglia sindacale della CISNAL-SCUOLA.

«Non si può continuare ad ignorare — ha detto il prof. Lozzi — lo stato di abbandono in cui versa l'intera classe docente e non docente. Le aspirazioni degli insegnanti di ogni ordine e grado, ma più ancora di tutto il personale della Scuola, non sono solo di natura strettamente economica, sono anche e soprattutto di natura giuridica. Insomma, gli uomini della Scuola chiedono soprattutto che sia loro riconosciuta la dignità della missione educatrice».

Proseguendo il prof. Lozzi ha illustrato i temi della battaglia sindacale della CISNAL.

Al convegno era anche presente il segretario Giampiero Boccafresca, responsabile nazionale del settore del personale non insegnante.

Alla fine delle relazioni si è aperto un dibattito al quale hanno partecipato numerosi docenti fra i quali citiamo il Preside prof. Giovambattista Damiano, il sig. Adolfo Basile, segretario del settore CISNAL-Chimici, ed il prof. Francesco Milano, il quale si è soffermato, con competenza e con chiarezza di eloquio, su vari problemi di carattere particolare e, soprattutto, sulla necessità che la Scuola sia veramente indipendente e non condizionata da alcuna ingegneria politica. Ha anche proposto che si torni a celebrare, con una solenne manifestazione, l'inizio dell'anno scolastico.

CATANZARO

Il 21 febbraio, nel vastissimo salone delle conferenze del palazzo della Provincia, gremito fino all'inverosimile, si è svolto il convegno dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA.

Dopo il saluto del dott. Venturino Coppoletti e dopo poche, ma vibranti parole di presentazione del prof. Angelo Gambioli, segretario provinciale del SISME-CI-

SNAL, ha preso la parola il prof. Paride De Bella, segretario nazionale dello stesso sindacato.

L'oratore si è soffermato a lungo su tutti i problemi riguardanti la Scuola media italiana, mettendo in rilievo l'assoluta inefficienza dei pochi provvedimenti settoriali presi dai vari governi succedutisi in 26 anni e dall'assoluta necessità di una grande Riforma, che con visione unitaria, si interessi di tutta la Scuola, dalla materna alla post-universitaria.

Si è quindi soffermato, in particolare sulla recente legge istitutiva dei corsi abilitanti, facendo notare tutte le manchevolezze di suddetta legge.

Concludendo il prof. De Bella ha detto che il SISME-CISNAL, in questi ultimi tempi si è data una struttura organizzativa, con migliaia di iscritti come dimostrano i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di due anni or sono, e ancor più il sempre crescente numero di adesioni che ogni giorno pervengono alle nostre segreterie zonali e provinciali. Questo dimostra — ha detto ancora il prof. De Bella — che i principi ai quali si richiama il nostro sindacalismo, che non ha nulla a che vedere con le confederazioni sindacali marxisteggianti, sono più che mai vivi e presenti nella nazione. E' per questo, quindi, che non possiamo disattendere le aspirazioni di quanti, appartenenti a tutte le categorie della Scuola, si rivolgono a noi per una istanza di vera e autentica giustizia sociale».

Ha fatto seguito il prof. Ezio Lozzi, segretario nazionale del SI-

NAIE-CISNAL, il quale ha esaminato particolareggiatamente i problemi riguardanti lo Stato Giuridico del personale insegnante e non insegnante della Scuola, illustrando le precise e concrete proposte avanzate dai rappresentanti della CISNAL-SCUOLA sia nell'apposita commissione istituita dal Ministero; sia nei colloqui avuti con i componenti la VI Commissione P.I. del Senato.

Il prof. Lozzi ha anche chiarito ai convenuti la posizione della CISNAL-SCUOLA nei riguardi dello "stipendio unico" ed ha, infine, precisato le proposte del SINAIE riguardanti l'assillante problema dei non di ruolo.

Hanno, quindi, chiesto la parola: il prof. Comito di Vibo Valentia, il quale si è dilungato a parlare sulla necessità che nella Scuola di ogni ordine e grado torni ad essere insegnato il culto della Patria; l'arch. Casale, il quale ha prospettato una situazione di ingiustizia riguardante gli ingegneri che insegnano disegno negli istituti industriali e professionali; l'ins. Pascale, che ha chiesto chiarimenti sull'applicazione della legge "820" ed, infine, il giovane universitario Vitale, che ha invitato i presenti ad aderire in massa, insieme con i giovani, ai Comitati Difesa della Scuola.

Al tavolo della presidenza erano, insieme con i relatori ed i presentatori, anche il segr. Giampiero Boccafresca, il dott. Grande, direttore generale dell'ENIPLA, e la prof.ssa Donella Caporale, segretaria della sezione del SISME di Catanzaro.

Controllo sanitario degli alunni delle scuole statali

Siamo andati a rileggere la C. M. 31 ottobre 1967, n. 390, prot. n. 11480 (Ispett. Ass. Scol.) non perché ci fosse sconosciuta ma per vedere in qual modo la medesima trovasse applicazione nella realtà... scolastica.

Al settimo capoverso leggiamo:

«Il "controllo sanitario" affidato all'iniziativa di questo Ministero (leggi P.I.) può essere considerato come una forma elementare ed indispensabile di assistenza sanitaria scolastica tendente a fornire la garanzia del pieno benessere psico-fisico dell'alunno ai fini del rendimento scolastico e dell'orientamento».

Entro tali limiti e prospettive, il «controllo sanitario» in questione dovrà assicurare almeno due visite mediche annue — una all'inizio dell'anno scolastico e l'altra a metà dell'anno scolastico — complete e scrupolose (!!!), corredate, all'occorrenza, da opportuni esami di laboratorio, i risultati delle quali saranno trascritti su apposita cartella personale sanitaria».

Si, abbiamo letto bene, le visite devono essere complete, scrupolose e corredate, all'occorrenza, da opportuni esami di laboratorio.

Viene, da chiedersi se il Sig. Ministro ha mai presenziato ad una di queste visite scolastiche. Pensiamo di no.

Gli alunni vengono «visitati» al ritmo di circa 150-200 all'ora.

Un medico cui facemmo osservare che la visita non veniva fatta in modo «completo e scrupoloso», ci rispose che la visita era «formale».

Forse che con una visita cosiddetta «formale» si può diagnosticare una malattia contagiosa o infettiva? E se la visita è soltanto «formale» perché la C.M. parla di eventuali esami di laboratorio, il tutto per la tutela della salute degli alunni?

E' difficile trovare un medico scolastico «efficiente» specialmente nei piccoli centri, ma è molto facile trovare un medico «compiacente».

Infatti è risaputo (e molti Presidi e Direttori Didattici ne sono, forse inconsapevolmente, complici) che in molte scuole, a volte, le visite non vengono neppure effettuate, oppure fatte in modo ultra-superficiale.

Quanti sono i responsabili delle scuole che presenziano alle «visite», oppure che pretendono la scrupolosa effettuazione delle stesse?

Oppure quanti firmano il documento di «avvenuto controllo sanitario» pur senza poter garantire che lo stesso è stato effettuato?

Eppure il Ministero, per questa giusta «operazione» spende fior di milioni.

Ma quanto di questo denaro va al bravo e scrupoloso medico scolastico e quanto, invece, per altri scopi... comunali?

E' noto a tutti, infatti, che specie nei piccoli centri, le «visite» vengono effettuate da medicicondotti, spesso legati all'«elite» locale.

Quali i rimedi contro questa, spesso, «non visita sanitaria»?

Molti. Ma soltanto con l'istituzione di un medico-scolastico «fisso», e responsabile di più scuole nella stessa zona, pensiamo si possa effettuare quella profilassi contro le malattie contagiose o infettive, e seriamente applicare quella medicina specialistica che sola può distinguersi nella sua azione di medicina preventiva anche sotto l'aspetto di garanzia del benessere psico-fisico dell'alunno.

GIAMPIERO BOCCAFRESCA

MODELLI VIVENTI

In seconda pagina
il testo delle disposizioni regolanti il vostro rapporto di impiego.

E' ACCADUTO A URBINO

In nome della democrazia

Gravi, drammatici incidenti sono avvenuti all'Università di Urbino, ad opera di attivisti comunisti uniti a «cinesi» dei vari gruppuscoli extraparlamentari: studenti appartenenti al MSI sono stati assediati per cinque ore nei locali dell'Istituto di filologia italiana, ai quali è stato appiccato il fuoco; i giovani si sono salvati solo in extremis, feriti e ustionati, calandosi attraverso una finestra colle scale dei vigili del fuoco.

Tutto è cominciato quando uno studente, Salvatore Offeddu di 24 anni, da Nuoro, notoriamente iscritto al MSI, è entrato nella stanza del prof. Nuro Bonifazi per sostenere regolarmente la prova orale di letteratura italiana. Mentre l'esame era in corso, una ventina di elementi di sinistra hanno fatto irruzione nell'istituto al grido di «i fascisti non devono dare esami alla Università di Urbino», dando quindi di mano alle sedie e cominciando a colpire altri cinque giovani missini presenti nella sala d'attesa, mentre dall'esterno cominciavano a piovere nell'aula pietre dalle finestre mandate in frantumi. Era insomma scattata un'imboscata in grande stile.

Si sono verificate scene di terrore fra gli studenti e le studentesse in attesa di dare gli esami; fra queste ultime una signora è stata interessata è stata colta da dolore ed altre ragazze, schiaffeggiate, sono svenute.

I quattro aggrediti — i venticinquenni Celestino Ortolani, Attilio Severini e Alberto Londei e il ven-

titreenne Enrico Giucci, tutti di Pesaro e tutti studenti universitari — dopo essersi fatti largo tra gli avversari, si sono rifugiati nell'aula ove l'Offeddu aveva appena finito di sostenere l'esame e sono quindi passati, insieme allo studente sardo, nell'attigua biblioteca, chiudendovisi dentro. Gli assalitori, che nel frattempo erano considerevolmente aumentati, divenendo oltre un centinaio, hanno abbattuto la porta ed i cinque studenti si sono ritirati in un'altra stanza, mentre gli estremisti di sinistra cominciavano a scagliare, attraverso la porta rimasta aperta, sedie, tavoli, pezzi di scaffali e tutto ciò che capitava loro sottomano, e mentre, contemporaneamente, nell'aula dove avevano trovato rifugio i cinque aggrediti cominciavano a piovere dalla strada — dove si erano riuniti non meno di quattrocento estremisti di sinistra — pietre e bastoni.

A questo punto, la situazione si è fatta spaventosa, perché gli aggressori hanno tentato di appiccare il fuoco, con carta, alcool e benzina ai numerosi oggetti che si erano accumulati davanti alla stanza.

Visto che non riuscivano a penetrare nell'aula, gli aggressori hanno allora ricorso a un criminoso espediente. Prima hanno detto: «Venite fuori con il pugno chiuso alzato o vi bruciamo vivi», poi, al deciso rifiuto degli «assediati» di subire questa umiliazione, hanno gettato del liquido infiammabile verso l'aula occupata dai sei giovani appiccando quindi il fuoco che hanno alimentato in continuazione

con libri e mobili, trascinati sul posto dalle altre aule.

Sarebbero morti soffocati, l'uno accanto all'altro, se non fossero ricorsi a un singolare stratagemma: si sono intrisi, a più riprese, tutti i vestiti d'acqua e hanno respirato, a turno, qualche boccata di ossigeno attraverso una strettissima finestrella che dà un pò d'aria allo angusto locale. Uno di loro è però svenuto, a un certo momento, e ha cominciato a dar segni di asfissia; a due, l'aria, ormai «incandescente», ha bruciato quasi completamente i capelli, provocando loro sanguinanti e dolorose ustioni sul capo e sul collo.

Finalmente, dopo cinque ore dall'inizio di questo «assedio» e quando i giovani aggrediti stavano ormai per venir meno, sono arrivati i vigili del fuoco e con le loro scale, attraverso la finestrella del gabinetto, i sei si sono salvati in extremis dalle fiamme che già li lambivano e dal fumo che li soffocava, mentre gli estremisti riuniti sotto l'edificio li bersagliavano ancora, con inaudita bestialità.

Inutile dire che l'opinione pubblica è rimasta sconvolta da questa barbarica esplosione di faziosità politica. Tra l'altro, decine e decine di persone hanno telefonato alla Polizia, ai Carabinieri e alla Magistratura, indignate perché per ore ed ore gli attivisti di sinistra, scatenati, hanno potuto scorazzare nell'Università di Urbino pressoché indisturbati e con intenzioni apertamente omicide, nella assenza delle forze dell'ordine.

Disposizioni ufficiali

UNA VITTORIA DELLA CISNAL - SCUOLA

Modelli viventi

Si sono felicemente concluse, con la C.M. n. 946 del 17 febbraio 1972 qui sotto riprodotta, le trattative per la regolamentazione del rapporto di impiego della categoria dei "Modelli Viventi" delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici.

Come si ricorderà, il 1° Congresso Nazionale degli appartenenti alla categoria aderenti al SISME-CISNAL, svoltosi in Roma il 30 maggio 1971, aveva chiesto alla Segreteria Nazionale una decisa azione al fine di ottenere una regolamentazione che, nel complesso dei diritti e dei doveri, garantisca la stabilità dello impiego e l'applicazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale.

In data 15 luglio 1971, la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL inviava al Ministero P.I. una particolareggiata proposta di normativa per la categoria (v. "Scuola Nazionale" del 10 agosto 1971).

Nelle Accademie con annesso Liceo Artistico i modelli viventi che prestano la loro opera in uno degli istituti possono essere impiegati dall'altro, sempre che la prestazione non superi il limite di 18 ore settimanali; ciò allo scopo di evitare il costituirsi di più rapporti di lavoro con la conseguente costituzione di più posizioni assicurative.

I limiti settimanali anzidetti si intendono raggiungibili sempreché gli stanziamenti di bilancio lo consentano; diversamente dovrà ridur-

Com'è noto alle SS.LL. la categoria dei modelli viventi ha sollecitato, promuovendo anche iniziative sul piano parlamentare, la regolamentazione del proprio rapporto di impiego.

Questo Ministero ha interessato della questione il Ministero del Tesoro e quello del Lavoro e della Previdenza Sociale, prospettando la situazione che si è determinata in tale settore in questi ultimi anni. Il Ministero del Lavoro ha espresso l'avviso che nei confronti dei modelli viventi che prestano la loro opera presso le Accademie di Belle Arti e Licei Artistici si verificano tutti i caratteri del rapporto di lavoro subordinato per la continuità delle prestazioni.

In relazione a tale parere, che questo Ministero condivide, si dispone che con effetto immediato tutti i modelli viventi che prestano, con carattere di continuità, la loro opera presso le Accademie di Belle Arti ed i Licei Artistici, siano assoggettati all'obbligo delle assicurazioni previdenziali ed assistenziali.

Le istituzioni in indirizzo sono pertanto autorizzate a prendere gli opportuni contatti con le sedi provinciali dell'INPS e dell'INAM per la costituzione delle posizioni assicurative.

Questo Ministero, allo scopo di fornire istruzioni chiare ed uniformi, precisa quanto segue.

Natura del rapporto di lavoro Carattere privatistico del rapporto di lavoro

Stante il particolare carattere delle prestazioni richieste, la cui precarietà risulta evidente anche dalla considerazione che il relativo compenso è determinato in misura oraria, appare evidente che coloro che sono assunti per gli indicati compiti non possono essere riguardati come rientranti nelle categorie del personale statale non di ruolo definito dalle vigenti disposizioni.

Mancando quindi la possibilità di inquadrare la posizione dei "modelli viventi" in una delle categorie del personale non di ruolo, deve ritenersi che il rapporto che si instaura tra gli interessati e l'Amministrazione che si avvale della loro opera possa solo essere considerato come un rapporto di diritto privato, che nel caso particolare si concretizza in prestazioni orarie da retribuire con compenso orario.

In considerazione di quanto sopra, e sentito il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il personale in questione deve essere inquadrato, ai fini assicurativi, presso l'INPS e l'INAM, nel settore commercio, con riferimento alla Categoria C/1.

Assunzione e retribuzione dei modelli viventi

A modifica di quanto disposto con l'ultima circolare n. 9944 del 12-7-1970, nelle Accademie di Belle Arti può essere assunto, su proposta del docente interessato, un solo modello vivente, con nulla osta del direttore, per ciascun insegnante di pittura, scultura e della Scuola libera del Nudo.

Ciascun modello potrà prestare la sua opera per un numero massimo di 18 ore settimanali.

Nei Licei Artistici, con le stesse modalità di cui sopra, può essere assunto un modello vivente per ogni gruppo di due quartе classi di II sezione, per le sole ore di insegnamento della figura disegnata e figura modellata. In quei Licei in cui funzionano classi di II sezione può essere assunto un modello per ogni classe, per le esigenze dell'insegnamento della figura disegnata e figura modellata.

si il numero dei modelli per ciascuna scuola e classe.

Tutte le assunzioni devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dal Ministero.

Trattamento economico

Ai modelli viventi è dovuto il seguente trattamento economico:

1) retribuzione sulla base della misura del compenso orario stabilito, per le ore settimanali di lavoro, ragguagliate a mese maturato;

2) assegni familiari da corrispondersi a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 del D.P.R. 30-5-1955, n. 797, nella misura e con le modalità in seguito descritte;

3) tredicesima mensilità;

4) compenso per prestazioni straordinarie oltre l'orario settimanale previsto, con le misure che seguono:

giorni feriali: paga maggiorata del 20 per cento (L. 1.800);

giorni festivi: paga maggiorata del 40 per cento (L. 2.100).

Dal 1° gennaio 1971, in considerazione sia dell'aumentato costo della vita che dell'onere assicurativo gravante sul compenso, la misura oraria da corrispondere presso tutti gli istituti dipendenti è stata elevata da L. 1.000 a L. 1.500 lorde. Poiché risulta che non tutti gli istituti hanno corrisposto il compenso nella nuova misura, dovrà procedersi al relativo conguaglio.

Sul compenso orario — gravano le seguenti ritenute e — vanno pagati i seguenti oneri riflessi:

Contributi assicurativi dovuti a	A carico lavoratore	A carico datore lavoro	Totale
I.N.P.S.:			
Fondo pensioni dei lavoratori dip.	6,35%	12,65%	19,00%
Fondo disoccupazione	—	2,30%	2,30%
T.B.C.	—	2,00%	2,00%
E.N.A.O.L.L.	—	0,15%	0,15%
Totale dei versamenti INPS a 1/2 Mod. G.S.	6,35%	17,10%	23,45%
I.N.A.M.:			
Assicurazione malattia	0,15%	10,43%	10,58%
Maternità	—	0,31%	0,31%
G.E.S.C.A.L.	0,35%	0,70%	1,05%
Totale dei versamenti all'INAM	0,50%	11,44%	11,94%
Totale degli oneri assicurativi	6,85%	28,54%	35,39%

Alla predetta aliquota è da aggiungere quella del 15% per gli assegni familiari di cui si tratterà in seguito.

Le aliquote che precedono sono da applicarsi sul compenso mensile lordo, in detrazione per le misure a carico del lavoratore, mentre per la parte a carico dell'Amministrazione sarà operato il calcolo globale sull'importo lordo, dell'ammontare del contributo da versare unitamente a quello di cui innanzi.

Dopo l'applicazione delle ritenute di cui sopra, devono essere calcolate le ritenute erariali per R.M. 4 per cento (con esenzione sulle pri-

me 50.000 lire dall'1-1-1971) e complementare nella misura dell'1,50% (esenti le prime 80.000 lire) da computarsi sullo stesso ammontare.

Indi si applica il bollo, sul netto da corrispondere, in ragione di lire 0,50 per ogni 1.000 lire o frazione.

Per uniformità e per comodità degli operatori, si dà qui di seguito un esempio di liquidazione del compenso a modello vivente, maturato durante un mese solare lavorativo.

Si dia il caso di un modello che abbia prestato la sua opera per complessive 54 ore (max 18 ore settimanali) in un mese.

Compenso lordo determinato in base a L. 1.500 orarie:		
L. 1.500 x 54 =		L. 82.000,00
a) Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore:		
INPS: 6,35% su L. 82.000 = L. 5.207		
INAM: 0,50% su 82.000 = L. 410		
da detrarre L. 5.617		L. 5.617,00
		L. 76.383,00
b) Ritenute erariali:		
Ricchezza Mobile:		
Esente L. 50.000		
4% su L. 26.383 (L. 76.383 — 50.000) = L. 1.055,32		
Imposta complementare		
Esenzione di L. 80.000 (in questo caso l'imposta non si applica)		
Addizionale E.C.A. 5% su L. 1.055,32 = L. 52,76		
Totale ritenute erariali		L. 1.108,08
Differenza		L. 75.274,92
Bollo in ragione di L. 0,50 per 1000		37,63
		L. 75.237,29
Arrotondamento — 2,29		2,29
Totale netto da pagare		L. 75.235,00

Versamento ritenute. - Tutte le ritenute operate sul compenso vanno versate, precisandone la causale e specificando le "voci", agli Enti competenti. Per le ritenute assicurative saranno approntati i relativi modelli e, previa intesa con gli uffici provinciali INPS ed INAM, si provvederà al versamento.

Per le ritenute erariali sono note le modalità di versamento all'Era-

Ulteriori adempimenti assicurativi. - Ultimato il calcolo del compenso da corrispondere, si passa a determinare l'ammontare delle ritenute assicurative a carico dell'Amministrazione, con le misure note, calcolando sull'ammontare lordo preso a base della contribuzione.

Pertanto volendo determinare lo ammontare dei contributi per il caso sopra riportato, si avranno i seguenti ammontari:

I.N.P.S.: su L. 82.000 il 17,10% globali, così distinto:		
F.P.L.D. il 12,65% = L. 10.373 (controllo: 82.000 x 17,10% = L. 14.022)		
DISOC. " 2,30% = " 1.886		
T.B.C. " 2,00% = " 1.640		
ENAOI " 0,15% = " 123		
Totale	L. 14.022	

I.N.A.M.: su 82.000 lire l'11,44%, così distinto:		
Assic. Malattia il 10,43% = L. 8.552,60 (controllo: 82.000 x 11,44% =		
Maternità " 0,31% = " 254,20		
GESCAL " 0,70% = " 574,00 L. 9.380,80		
Totale	L. 9.380,80	

A fine di ciascun mese si potrà provvedere al versamento dei contributi, con le modalità previamente concordate con le sedi provinciali INPS ed INAM. Analogamente si dovrà provvedere per quanto concerne i contributi per gli assegni familiari.

Le spese da sostenere per i modelli viventi saranno imputate al cap. 16 della parte uscita che dovrà avere la contropartita sul cap. 4/4 della parte entrata del bilancio, sia che trattasi di compensi da pagare che degli oneri riflessi.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità note, cioè con la emissione del mandato di pagamento intestato all'avente diritto. E' ovvio che i pagamenti saranno effettuati mensilmente, ed in linea eccezionale durante il mese, per quei soggetti che abbiano definitivamente cessato di prestare la loro opera presso l'istituto.

Determinazione della 13ª mensilità

La 13ª mensilità da corrispondere normalmente, dopo il 16 dicembre, si dovrà liquidare in ragione di un dodicesimo del compenso corrisposto mensilmente. Per la determinazione del rateo di dicembre si dovrà tenere conto dell'eventuale prestazione che ciascun modello continuerà a dare durante il mese dopo la data del 16.

Pertanto le segreterie, nel liquidare il compenso mensile determineranno al lordo il corrispondente rateo di 13ª mensilità che porranno in evidenza sull'apposita scheda di conto corrente, mod. 2/M.V. in tal modo a fine anno solare la somma dei ratei così maturati costituirà l'ammontare lordo da corrispondere.

La liquidazione al netto non presenta alcuna difficoltà in quanto si deve operare come per il compenso mensile.

Assegni familiari

Tenuto conto che ai prestatori d'opera di cui trattasi non può essere attribuito il trattamento di famiglia previsto per i dipendenti statali, ed in considerazione che i modelli viventi non rientrano fra le categorie escluse dalla iscrizione alla Cassa Unica assegni familiari (art. 79 del T.U. approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797), si precisa che tutta la materia è regolata dal cennato D.P.R. 797, dalla legge 17-10-1961, n. 1038, e dalla Legge 18-12-1970, n. 1034.

Questo Ministero, di concerto con quello per il Tesoro, promuoverà la emanazione dell'apposito decreto, previsto dall'art. 81 modificato dall'art. 19 della legge 17-10-1961, n. 1038, per la iscrizione della categoria dei modelli viventi alla C.U. assegni familiari.

Diritto agli assegni

Gli assegni familiari spettano ai lavoratori, di ambo i sessi e a qualunque età:

a) per i periodi di ferie, preavviso e per i giorni festivi con esclusione della domenica;

b) in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, purché nei trenta giorni che precedono il verificarsi di uno dei suddetti eventi, il lavoratore sia stato alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, per non meno di una settimana.

Il diritto agli assegni familiari inizia dal primo giorno in cui si verifica l'evento che ne costituisce il diritto stesso (nascita di un figlio, matrimonio, ecc.).

Quando gli assegni sono corrisposti per periodi di paga settimanali, quindici mensili, il diritto sorge dall'inizio del periodo di paga nel corso del quale si è verificato l'evento che dà diritto agli assegni familiari.

Gli assegni familiari sono corrisposti:

a) per la moglie a carico;

b) per il marito a carico, riconosciuto invalido permanentemente al lavoro e che non abbia redditi propri di importo superiore ai limiti previsti;

c) per i figli a carico di età inferiore ai 18 anni; tale limite è prorogato fino agli anni 21 in caso di frequenza di scuole medie o professionali e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non

oltre il 26° anno in caso di frequenza di università.

Per i figli fino al 14° anno di età la concessione è subordinata alla produzione della situazione di famiglia. Per i figli dal 14° al 18° (o 26°) la concessione deve essere autorizzata dall'INPS al quale il datore deve inoltrare la documentazione.

I figli si considerano a carico quando il lavoratore provvede al loro mantenimento, e quando si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro a causa di grave infermità: in tale ultimo caso gli assegni familiari sono corrisposti senza alcun limite di età.

Gli assegni familiari spettano anche per i genitori di età superiore agli anni 60, per il padre e agli anni 55 per la madre, oppure siano riconosciuti inabili permanentemente a qualsiasi lavoro proficuo.

La concessione è subordinata alle condizioni che:

a) i genitori non abbiano redditi superiori ai limiti previsti;

b) né l'uno né l'altro percepiscano trattamento di famiglia per il coniuge.

Gli assegni non spettano per i suoceri.

Il diritto agli assegni deve essere accertato dal datore di lavoro, in base alla documentazione presentata dal lavoratore.

Documento fondamentale per la richiesta degli assegni familiari è il certificato di stato di famiglia, rilasciato su apposito modulo A.F. in doppia copia, che ha validità di un anno.

I congiunti che non risultano iscritti nello stato di famiglia non si considerano conviventi.

Il lavoratore è tenuto a denunciare al proprio datore di lavoro ogni variazione del proprio stato di famiglia che possa influire sul diritto agli assegni.

Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni.

I datori di lavoro (ed i lavoratori) devono fornire all'INPS tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

Il datore di lavoro deve registrare nei propri registri contabili gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore, nonché il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni.

Deve trasmettere lo stato di famiglia e gli altri documenti presentatigli alla sede Provinciale dell'INPS, nei casi in cui la corresponsione sia subordinata a particolare autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul proprio registro paga.

Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare all'INPS, con apposito modulo (G.S./2), l'ammontare degli assegni corrisposti, nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi e tutte le altre indicazioni per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Per la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori è previsto il versamento all'INPS di un contributo nella misura del 15% della retribuzione lorda. L'art. 26 del D.P.R. 30-5-1955, n. 797, modificato dalla legge 17-10-1961, n. 1038, precisa: "al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro".

Il contributo è dovuto tenendo presenti i limiti minimi e massimi di paga giornaliera che attualmente sono rispettivamente di L. 500 e di L. 1.300 (cat. commercio).

La nuova disciplina del massimale della aliquota contributiva è stata fissata con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che ha convertito in legge il decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745.

La nuova disciplina stabilisce che ai fini della determinazione delle giornate di retribuzione per le

Modelli viventi

quali è dovuto il contributo, ai fini dell'applicazione del massimale, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 30 ottobre 1947, n. 1215, e D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1436.

Nel caso in cui la retribuzione si riferisca a tutte le giornate comprese nel periodo di paga mensile, il contributo per assegni familiari è dovuto per 26 giornate; nel caso di retribuzione quattordicinale, quindicinale o settimanale, il contributo è dovuto rispettivamente per 12, 13 e 6 giornate, ove il numero delle giornate per le quali è stata corrisposta la retribuzione sia inferiore a quelle delle giornate comprese nel periodo di paga, il contributo dovuto per il numero delle giornate effettivamente retribuite.

Per la determinazione delle retribuzioni giornaliere da assoggettare a contributo nei limiti del massimale, la nuova normativa comporta la seguente disciplina:

a) per la retribuzione riferita a tutte le giornate comprese nel periodo di paga la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13 e 26 a seconda del periodo di paga adottato;

b) nel caso di retribuzione riferita ad un numero di giornate inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga, la retribuzione giornaliera deve essere determinata dividendo la retribuzione complessiva per il numero delle giornate retribuite.

La base imponibile da prendere in considerazione ai fini contributivi di cui trattasi, deve essere costituita, pertanto, nell'ambito di ciascun periodo di paga, dalla media giornaliera della retribuzione corrisposta nei giorni per i quali il contributo è dovuto.

Ne consegue che se la media retribuzione giornaliera così ottenuta risulta inferiore o superiore rispettivamente al minimale ed al massimale in vigore, il contributo sarà calcolato sulle misure giornaliere di L. 500 e di L. 3.100.

Le norme sopra riportate sono ovviamente di carattere generale; per una più esatta applicazione della disciplina, le istituzioni interessate potranno richiedere alla sede INPS le circolari esplicative che di tempo in tempo sono state emanate specie per la risoluzione di casi di particolari complessità.

Parimenti all'INPS dovrà essere richiesto il modulo necessario agli adempimenti relativi agli assegni familiari.

Tuttavia si consiglia l'acquisto di qualche pubblicazione che possa servire da guida trattandosi di materia alquanto complessa e delicata, che comporta delle responsabilità che possono concretarsi in penalità anche di natura finanziaria a carico degli inadempienti.

Adempimenti vari

Per la tenuta della contabilità afferente ai modelli viventi, ciascun istituto impianterà i seguenti strumenti amministrativo-contabili.

1) Registro giornaliero di presenza (mod. 1/M.V.), da tale registro dovrà risultare in qualsiasi momento:

a) l'ora di entrata (inizio del servizio) e la firma;

b) la scuola (o classe) presso cui è impiegato il modello;

c) l'ora di uscita (termine del servizio) e la firma;

d) il numero totale delle ore di posa del giorno;

e) il compenso lordo spettante per la giornata di lavoro.

2) Scheda Personale di conto corrente (Mod. 2/M.V.), su detta scheda nella parte superiore saranno annotati:

a) cognome e nome del modello vivente;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo completo (località, via, numero civico, event. tel.);

d) numero delle tessere assicurative INPS e INAM (o numero della posizione);

e) scuola o classe ove presta di norma la sua opera e nome del docente;

f) anno scolastico, inizio delle prestazioni; termine delle prestazioni nell'anno scolastico;

g) firma del docente che cura il controllo delle prestazioni.

Nella parte superiore di detta scheda saranno annotati in apposito prospetto:

mesa per mese: 1) numero di ore di prestazioni mensili e relativo importo lordo; 2) ritenute a carico del lavoratore distinte per: INPS-INAM, rit. erar. totale delle ritenute, netto, corrisposto, capitolo e numero del mandato emesso.

Lo schedario di conto corrente può essere anche impiantato sotto forma di registro dei pagamenti che sarà rinnovato anno per anno.

Tabelle di liquidazione

(Mod. 3/M.V.)

Mensilmente sarà redatta una tabella di liquidazione dei compen-

si che dovrà contenere, in apposite colonne:

1) n. d'ordine;

2) cognome e nome;

3) ore di prestazioni mensili;

4) importo lordo del compenso da liquidare;

5) ritenute assistenziali e previdenziali: a) colonna INPS; b) colonna INAM; c) GESCAL;

6) differenza al netto delle ritenute che precedono;

7) ritenute erariali:

a) Ricchezza mobile, (tenuto conto dell'esenzione di L. 50.000 e dello scaglione di L. 80.000);

b) Imposta complementare (id. id.);

c) Addizionale 5% o 10% sull'importo R.M. (a seconda se del 4% o 8%);

d) Addizionale straordinaria 10 per cento sulla somma di R.M. e I. compl.;

e) bollo e arrotondamento; Totale Ritenute Erariali;

f) netto da liquidare.

I totali parziali delle ritenute dovranno corrispondere all'ammontare delle ritenute stesse risultanti dai prospetti analitici.

Ultimati i pagamenti si provvederà per i versamenti da effettuare alle sedi Provinciali dell'INPS e dell'INAM, per i contributi assicurativi, ed alla Tesoreria Provinciale dello Stato per quanto riguarda le ritenute erariali e bollo, con commutazione in quietanza in conto entrata Tesoro.

Per i versamenti dei contributi sarà opportuno compilare i prospetti analitici in un numero di copie; che consenta di corredare il consuntivo, trasmettere all'ente interessato il numero di esemplari che saranno richiesti e conservare per ultimo una copia agli atti della Scuola.

I modelli da usare sono allegati alla presente circolare e sono denominati nell'ordine Mod. 1/M.V., Mod. 2/M.V., Mod. 3/M.V., Mod. 4/M.V., Mod. 4/a/M.V.

Per i versamenti delle ritenute erariali valgono le norme e i regolamenti contabilità generale dello Stato e dei servizi del Tesoro, già note.

Costituzione della posizione assicurativa per gli anni precedenti

Le istituzioni in indirizzo, dopo aver provveduto alla iscrizione degli attuali prestatori d'opera, alle assicurazioni sociali presso l'INPS e l'INAM, prenderanno opportuni contatti con le sedi provinciali dei predetti istituti per la costituzione della posizione assicurativa di tutti i modelli viventi che ne abbiano diritto, cioè di quei modelli viventi le cui prestazioni siano state tali da presentare le caratteristiche che danno origine all'obbligo assicurativo.

Si tratta, in definitiva di stabilire, caso per caso, se tra la scuola e il modello si sia instaurato un rapporto di lavoro dipendente con i consueti requisiti della professionalità (la presentazione deve provenire da persona addetta al lavoro non in modo occasionale né accidentale, ma stabile) e della subordinazione (il rapporto di lavoro deve essere continuativo e implicare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione di lavoro) e della continuità.

Stabilite le posizioni dei modelli

ritenere che gli stessi abbiano, per effetto dell'art. 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824, lo stato giuridico degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

IL MINISTRO (Riccardo Misasi)

CONCORSI PER MERITO DISTINTO

Circolare n. 36 dell'11 febbraio 1972

Ai fini di eliminare alcune perplessità segnalate da taluni Provveditori agli studi, si comunica che i maggiori assegni dovuti agli insegnanti delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, vincitori dei concorsi per merito distinto, di cui agli artt. 3 e 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono soggetti alla prescrizione biennale sancita dall'art. 2 del R.D.L. 19-1-1939, n. 295.

Tale prescrizione decorre dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso all'Albo dei Provveditori, per gli insegnanti elementari, e sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i professori, equivalenti dette pubblicazioni alla notifica agli interessati dell'attribuzione dei relativi benefici economici.

Quando ai provvedimenti emessi o eventualmente ancora da emettere in base ai chiarimenti forniti da questo Ministero con la circolare n. 164 del 4 maggio 1970, si precisa che gli stessi, scaturendo dalla

nuova interpretazione data alle norme vigenti in materia con tale circolare, debbono considerarsi emanati d'ufficio a rettifica di quelli errati emanati in precedenza.

Le somme dovute a conguaglio (arretrati) in base a tali provvedimenti di rettifica sono anch'esse soggette alla prescrizione biennale; ma tale prescrizione decorre, come per i provvedimenti non di rettifica, dalla data della pubblicazione dei provvedimenti di rettifica.

Relativamente a questi ultimi provvedimenti, si fa presente, altresì, che, essendo intervenuta la esatta interpretazione (circolare n. 16 del 4-5-1970) di una norma già erroneamente applicata, la domanda dei singoli interessati è necessaria non per indurre l'Amministrazione ad emettere i provvedimenti (decreti) medesimi, ma per interrompere, eventualmente, il decorso della prescrizione dei maggiori assegni derivanti dall'adozione dei provvedimenti stessi; prescrizione che, forse giova ripeterlo, decorre, anche per tali provvedimenti di rettifica, dalla data della loro pubblicazione nei modi sopra indicati.

Quando sopra è stato concordato, per le vie brevi, da questo Ufficio con la Ragioneria Centrale presso questo Ministero e da questa con la Sezione di Coordinamento della Corte dei Conti.

IL MINISTRO R. Misasi

SCUOLA MATERNA STATALE

Circolare n. 1655/16 del 12 febbraio 1972

La legge 24 settembre 1971, n. 820 ha previsto, all'art. 6, l'applicazione alle insegnanti delle scuole materne statali delle norme concernenti gli incarichi a tempo indeterminato.

La stessa legge ha stabilito poi all'art. 9 che le insegnanti alle quali sia stato conferito l'incarico a tempo indeterminato e che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1970/71 non possono essere licenziate per l'indisponibilità di posti fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444 e fino alla immissione nei ruoli in caso di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti.

Ciò premesso, e in considerazione del carattere di stabilità nello impiego, derivante per le insegnanti di scuola materna dalla non licenziabilità, questo Ministero è dell'avviso che anche nei loro confronti, oltre che per gli insegnanti elementari non di ruolo, possa procedersi al pagamento degli assegni mensili a cominciare dal giorno 27 di ciascun mese con le modalità previste per gli insegnanti di ruolo.

Ciò posto, si dispone che le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, nominate a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e dichiarate non licenziabili, siano retribuite con nota nominativa, da compilare, previo invio di apposita nota modello, a cura dei competenti direttori didattici e con le modalità di cui alla circolare del 3 gennaio 1972, n. 01/3/1 della Direzione generale Istruzione elementare.

IL MINISTRO p. IL MINISTRO f.to LOSAVIO

Circolare n. 39 del 15 febbraio 1972

Dall'inizio del corrente anno scolastico è stata completata, com'è noto, la trasformazione in scuole materne statali dei giardini d'infanzia annessi agli Istituti Magistrali statali, e delle scuole materne annesse alle scuole magistrati statali ai sensi dell'art. 22 della legge 18/3/1968, n. 444.

Le insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole derivate dalla trasformazione predetta sono inquadrate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali con effetto dal 7 maggio 1968 e ad esse si applicano, pertanto, le norme sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari.

Ciò premesso, si fa presente che le insegnanti in questione, le quali intendano ottenere il trasferimento a sedi più ampie per l'anno scolastico 1972/73, devono farne richiesta alle SS.LL. per tramite dei competenti direttori didattici entro il 1° marzo 1972.

Poiché non è stato ancora pubblicato il regolamento di esecuzione della legge n. 444, qualora più

inseganti aspirino al trasferimento alla stessa sede o alla stessa scuola, la preferenza sarà determinata secondo i criteri stabiliti per i trasferimenti degli insegnanti elementari.

I trasferimenti saranno disposti dalle SS.LL. non oltre il 1° maggio 1972. Di essi sarà data tempestiva comunicazione a questo Ministero oltre che alle interessate, comprese tra queste coloro che, per effetto delle preferenze, non avranno ottenuto il trasferimento.

IL MINISTRO MISASI

RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI NON DI RUOLO PERSONALE NON INSEGNANTE

Circolare n. 43 del 17 febbraio 1972

A seguito delle deliberazioni prese dalla Corte dei Conti — Sezione del Controllo — nelle adunanze del 5 e 6 novembre 1971 le disposizioni contenute nella circolare n. 52 dell'11-2-1971 vanno modificate ed integrate come segue:

1) Cumulabilità dei benefici

Non sono cumulabili fra loro i benefici di cui all'art. 21 del R.D.L. 23-10-1919 n. 1971 con quelli di cui all'art. 9 del D.L. 19-6-1970 n. 370 convertito, con modificazioni, nella legge 26-7-1970 n. 576.

Pertanto coloro che hanno già fruito di abbreviazioni degli aumenti di stipendio per l'art. 21 del R.D.L. 23-10-1919 n. 1971 non possono più chiedere il riconoscimento di cui all'art. 9 del D.L. 19-6-1970 n. 370. Naturalmente coloro che non hanno ancora fruito di alcun beneficio possono optare per il riconoscimento dei servizi non di ruolo in base ad una delle due citate norme.

E' ammesso invece il cumulo di uno dei due sopraindicati benefici con il riconoscimento previsto dall'art. 26 della legge 28-10-1970 numero 775.

2) Applicazione dell'art. 26 della legge 28-10-1970 n. 775

L'art. 26 della legge 28-10-1970 n. 775 stabilisce che il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati (8 gennaio 1971), purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera, anche se con qualifiche diverse. Così, ad esempio, nella carriera di concetto sono valutabili i servizi non di ruolo resi, oltre che in qualità di segretario, anche con la qualifica di censore di disciplina; nella carriera esecutiva, i servizi non di ruolo prestati con qualifiche di applicato di segreteria e di magazzino; nella carriera ausiliaria, i servizi non di ruolo con qualifiche di bidello e di custode.

Tuttavia, tenendo conto del disposto di cui all'art. 153 del D.P.R. 28-12-1970 n. 1077, la decorrenza del riconoscimento può essere stabilita dalla data in cui hanno avuto effetto i decreti delegati e cioè dal 1-7-1970 per coloro che alla data medesima risultavano già collocati nella medesima qualifica rivestita all'8-1-1971. Per coloro che fossero stati promossi ad una qualifica superiore nel periodo compreso tra il 1-7-1970 e l'8-1-1971 il riconoscimento di cui al citato art. 26 va operato dal giorno di promozione alla qualifica superiore. Ad esempio, se un segretario delle scuole medie è stato promosso alla qualifica di segretario capo il 1-10-1970 il riconoscimento va disposto da questa ultima data.

Da quanto sopra discende che al riconoscimento del servizio ha diritto anche il personale collocato a riposo nel periodo di tempo compreso tra la data del 1° luglio 1970 e quella dell'8 gennaio 1971.

Si precisa che detto riconoscimento esplica i suoi effetti in una qualifica rivestita dagli interessati nel periodo compreso tra il 1-7-1970 e l'8-1-1971. Il beneficio serve quindi per conseguire le successive classi di stipendio (parametri) e gli aumenti biennali in una sola qualifica, con l'esclusione della possibilità di riportare nella qualifica successiva i servizi riconosciuti e non goduti nella qualifica precedente. I provvedimenti che fossero già stati emessi e regi-

(Continua a pag. 4)

Disposizioni ufficiali

(Continuaz. da pag. 3)

strati attribuendo alla valutazione del servizio in argomento gli effetti dell'8 gennaio 1971, vanno rettificati d'ufficio in base ai criteri sopra indicati.

La norma di cui all'art. 26 della legge 28-10-1970 n. 775 deve considerarsi di natura eccezionale e transitoria per cui le relative disposizioni sono applicabili al personale già di ruolo nel periodo compreso tra l'1-7-1970 (data degli effetti dei decreti delegati) e l'8 gennaio 1971 (data di entrata in vigore dei decreti delegati medesimi). Le norme stesse non sono quindi estensibili al personale civile, ivi compreso il personale non insegnante delle scuole, nominato in ruolo dopo l'8-1-1971.

Con l'occasione si comunica che nei confronti del personale non insegnante di ruolo vanno riconosciuti in base alle citate norme (e non in base alle norme previste per il personale insegnante), anche i servizi non di ruolo prestati in qualità di insegnante delle cosiddette materie sacrificate di cui

alla legge 3-11-1964 n. 1122; e ciò in considerazione che già ai fini della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del collocamento in ruolo quale personale non insegnante previsto dalla legge 18-3-1968 n. 303 fu riconosciuta utile l'anzianità maturata nel servizio di insegnamento in aggiunta a quella acquisita presso le segreterie delle scuole. E' opportuno porre in evidenza che tale riconoscimento deve essere effettuato nei limiti stabiliti dalla circolare numero 340 del 29-7-1968 (cioè, per gli insegnanti tecnico-pratici, il servizio prestato con nomina a tempo indeterminato; per gli altri insegnanti, i servizi prestati a partire dal 1° ottobre 1961 con nomina triennale).

Sono altresì valutabili in base alle norme sopraindicate i servizi non di ruolo resi dal personale non insegnante nelle ex scuole statali di avviamento professionale ancorché retribuito dalle Amministrazioni comunali, giusta quanto precisato nella circolare n. 225 del 30 aprile 1968.

Trasferimenti insegnanti elementari del ruolo in soprannumero

Il Ministero della P.I. con circolare n. 26 del 10/2/72, prot. 517/4 ha disposto i trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero per l'anno scolastico 1972-73.

Gli insegnanti possono presentare domanda di trasferimento per una sola provincia.

La domanda, diretta al Provveditore agli Studi competente, per il tramite del Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza, deve pervenire a quest'ultimo entro il 27 marzo 1972.

Con la domanda di trasferimento deve essere presentato il certificato di servizio rilasciato dall'Ispettore Scolastico, ogni altro titolo valutabile, nonché la scheda debitamente compilata sulla parte riser-

vata all'insegnante.

Qualora il certificato di servizio o altro titolo valutabile sia già in possesso del Provveditorato agli Studi del quale l'insegnante dipende, questi può limitarsi a farvi preciso riferimento nella domanda.

I trasferimenti sono effettuati per compensazione tra una provincia e l'altra.

La pubblicazione delle singole graduatorie provinciali avverrà entro il 22 maggio 1972.

Il trasferimento decorre dal 1° ottobre 1972. Non è ammessa rinuncia.

Avverso l'operato del Provveditore agli Studi è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione. Pubblichiamo la tabella di valutazione:

TABELLA DI VALUTAZIONE

1) Trasferimento per la provincia nella quale risiedono:

il coniuge;
i genitori o i figli, per i vedovi e per gli insegnanti che, separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione definitiva di separazione, abbiano ricevuto i figli in affidamento; o, comunque, in mancanza di coniuge;

i genitori o i fratelli orfani minori o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro, i quali non abbiano altri fratelli maggiorenni con essi coabitanti, per i celibi, le nubili, i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli separati dal coniuge giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale. punti 25

— Se l'insegnante ha figli minori, si aggiungono, per ogni figlio punti 4

— Per ogni figlio che non abbia compiuto sei anni di età, si aggiungono altri punti 2

— Se il trasferimento è chiesto per riunione a familiare mutilato o invalido di guerra, ovvero a mutilato o invalido civile per fatti di guerra o per servizio, di categoria non inferiore alla sesta, ovvero a mutilato o invalido civile o di lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento, si aggiungono punti 4

— Se il trasferimento è chiesto per riunione a familiare privo della vista si aggiungono punti 8

S'intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

2) Se l'insegnante ha figli minorati fisici, psichici o sensoriali che possono essere assistiti soltanto nella provincia richiesta, come da certificazione rilasciata dall'Istituto che li ha in cura, il quale deve altresì dichiarare che la cura ha carattere di continuità. punti 8

3) Vedovi e vedove di guerra o di caduti per servizio, che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli minori. punti 12

4) Vedovi e vedove, che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli minori. punti 6

5) Servizio reso come insegnante, sempreché con qualifica non inferiore a «buono», ovvero, nei casi in cui non sia stato qualificato, purché prestato senza demerito:

Servizio di ruolo nelle scuole elementari, compreso il periodo di straordinario ed il servizio eventualmente prestato nei soppressi R.S.T.;

— Servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali o degli educandi femminili dello Stato, nelle scuole elementari parificate, popolari, sussidiarie o sussidiarie, reggimentali, carcerarie, estive, festive e serali;

— Servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali, regionali o comunali;

— Servizio non di ruolo prestato nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate:

a) per ogni anno qualificato «buono» (buono con 8) punti 1

b) per ogni anno qualificato «distinto» (buono con 9) punti 1,5

c) per ogni anno qualificato «ottimo» (valente) punti 2

Lo stesso punteggio è attribuito per le qualifiche corrispondenti per i servizi prestati nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate.

A Cisternino il Sinaie-Cisnal conquista la maggioranza

Giorno 12 febbraio u.s. si sono svolte a Cisternino di Brindisi le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Patronato Scolastico.

La lista del Sinaie-Cisnal ha ottenuto la maggioranza dei voti superando quella della CGIL e del SINASCCEL e conquistando tre seggi.

Sono stati eletti i colleghi Scialpi Antonio, Za Anna e Tozzi Maria.

Il risultato conseguito a Cisternino dal Sinaie è una riconferma dell'affermazione che il Sindacato Nazionale sta ottenendo in tutta Italia.

Incarichi e supplenze Corsi abilitanti

Da informazioni assunte presso il Ministero della P.I., risulta che l'Ordinanza per gli incarichi e supplenze e il Decreto Ministeriale di attuazione della legge 6/12/1971, n. 1074, sono ancora in cantiere!

Aspettiamo!

INSEGNANTI ELEMENTARI

Sedi di trasferimenti anno scolastico 1972-73

L'elenco completo delle sedi magistrali, messe a trasferimento dal Provveditorato agli Studi di Roma per l'anno scolastico 1972-73, potrà essere ritirato dagli interessati presso la Segreteria Provinciale del Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL, in via Principe Amedeo, 42.

La Segreteria Provinciale del SINAIE-CISNAL (Tel. 470202 - 470492 - 486958 - 479004) è a disposizione dei colleghi dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 18 alle 20 del pomeriggio.

"GRANDE ITALIA"

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFÈ
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

Insegnanti tecnico-pratici

Concorso a 448 posti di insegnante tecnico-pratico
DIARIO PROVE SCRITTE E GRAFICHE

La Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'8/2/1972 ha pubblicato il diario delle prove scritte e grafiche del concorso a 448 posti di insegnante tecnico-pratico indetti con D.M. 5 maggio 1970.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche dei trentuno concorsi a complessivi quattrocentoquarantotto posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali.

Le prove scritte e grafiche dei 31 concorsi per complessivi quattrocentoquarantotto posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti industriali, indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1970 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 31 ottobre 1970, si svolgeranno secondo il seguente diario ed i candidati vi si intendono ammessi in base alla presentazione delle domande già inviate senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero come stabilito dall'art. 4 del bando.

I candidati devono presentarsi alle ore 8 precise dei giorni sottoindicati al palazzo degli esami, via G. Induno, 4 - ROMA.

Sosterranno le prove presso il palazzo medesimo o presso il Ministero o istituti scolastici di Roma, nei quali verranno smistati, in caso di necessità, la mattina stessa delle prove.

Concorso a:	Prove	Data
84 posti per il laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - lavorazione meccanica nei reparti. (Concorso 1° del gruppo I)	scritta	28- 2-72
	grafica	29- 2-72
1 posto per il laboratorio di tecnologia della meccanica fine e di precisione - lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 2° del gruppo I)	scritta	3- 3-72
	grafica	4- 3-72
6 posti per il laboratorio di tecnologia meccanica - lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 3° del gruppo I)	scritta	7- 4-72
	grafica	8- 4-72
2 posti per le lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 4° del gruppo I)	scritta	15- 5-72
	grafica	16- 5-72
5 posti per le lavorazioni metalmeccaniche. (Concorso 5° del gruppo I)	scritta	17- 5-72
	grafica	18- 5-72
4 posti per i reparti lavorazione (biennio) - laboratorio di meccanica e macchine. (Concorso 6° del gruppo I)	scritta	19- 5-72
	grafica	20- 5-72
47 posti per i reparti di lavorazione (biennio) lavorazioni meccaniche nei reparti. (Conc. 7° del gr. I)	scritta	1- 3-72
	grafica	2- 3-72
2 posti per i reparti di lavorazione (biennio) lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di meccanica e macchine di tecnologia della meccanica fine e di precisione. (Concorso 8° del gruppo I)	scritta	5- 7-72
	grafica	6- 7-72
4 posti per i reparti di lavorazione (biennio) lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di metallurgia e siderurgia. (Concorso 9° del gruppo I)	scritta	6- 9-72
	grafica	7- 9-72
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 10° del gruppo I)	scritta	10- 7-72
	grafica	11- 7-72
11 posti per l'ufficio tecnico. (Conc. 11° del gr. I)	scritta	12- 7-72
	grafica	13- 7-72
25 posti per il laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi, reparto di lavorazione. (Concorso 12° del gruppo VI)	scritta	4- 9-72
	grafica	5- 9-72
3 posti per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche. (Concorso 13° del gruppo VI)	scritta	11- 9-72
	grafica	12- 9-72
12 posti per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche - officina montaggio. (Concorso 14° del gruppo VI)	scritta	7- 7-72
	grafica	8- 7-72
3 posti per i laboratori di misure elettriche, di misure elettroniche e di controlli, servomeccanismi ed applicazioni - reparti di lavorazione. (Concorso 15° del gruppo VI)	scritta	13- 9-72
	grafica	14- 9-72
2 posti per il laboratorio di misure elettroniche. (Concorso 16° del gruppo VI)	scritta	15- 9-72
	grafica	16- 9-72
1 posto per il laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi officina montaggio. (Concorso 17° del gruppo VI)	scritta	1- 9-72
	grafica	2- 9-72
15 posti per il laboratorio di misure elettriche. (Concorso 18° del gruppo IX)	scritta	26- 6-72
	grafica	27- 6-72
11 posti per l'ufficio tecnico. (Conc. 19° del gr. IX)	scritta	3- 7-72
	grafica	4- 7-72
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 20° del gruppo IX)	scritta	14- 6-72
	grafica	15- 6-72
1 posto per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica e impianti elettrici - laboratorio di elettrotecnica. (Concorso 21° del gr. IX)	scritta	28- 6-72
	grafica	30- 6-72
18 posti per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica e di impianti elettrici. (Concorso 22° del gruppo IX)	scritta	9-10-72
	grafica	10-10-72
20 posti per l'officina elettromeccanica e di impianti elettrici. (Concorso 23° gruppo IX)	scritta	11-10-72
	grafica	12-10-72
2 posti per il cantiere. (Concorso 24° del gr. XIV)	scritta	18- 9-72
	grafica	19- 9-72
11 posti per l'ufficio tecnico. (Conc. 25° del gr. XIV)	scritta	5- 5-72
	grafica	6- 5-72
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 26° del gruppo XIV)	scritta	12- 5-72
	grafica	13- 5-72
10 posti per il laboratorio di chimica. (Concorso 27° del gruppo III)	scritta	10- 4-72
3 posti per il laboratorio di chimica ed analisi chimica. (Concorso 28° del gruppo III)	scritta	17- 4-72
1 posto per i laboratori di chimica e di chimica analitica. (Concorso 29° del gruppo III)	scritta	27- 4-72
2 posti per i laboratori di chimica e analisi chimica generale e tecnica. (Concorso 30° del gruppo III)	scritta	26- 4-72
124 posti per i laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica ed elettrochimica, di analisi chimica, generale e tecnica, di analisi chimica, di chimica analitica, di chimica applicata e di analisi tecniche. (Concorso 31° del gruppo III)	scritta	1- 4-72